

REGOLAMENTO

PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

Indice

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art. 3 - DEFINIZIONI	3
Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 5 - BORSE DI STUDIO DI FREQUENZA AL DOTTORATO.....	4
Art. 6 - FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI DOTTORATO DA PARTE DELLA FONDAZIONE.....	4
Art. 7 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO.....	5
Art. 8 - ISTRUTTORIA	5
Art. 9 - STIPULA CONVENZIONE	6
Art. 10 - VERSAMENTO QUOTE ALLE UNIVERSITA'	6
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE.....	6
Art. 12 - NORMATIVA DI RINVIO.....	6

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attivazione e di finanziamento delle borse di dottorato di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni con le Università e/o altre istituzioni di alta formazione ad esse equiparate.

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 3 luglio 1998 n. 210, così come modificata dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*.
- Decreto Ministeriale (Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR) n. 226, del 14 dicembre del 2021 *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*.
- Decreto Ministeriale (MUR) n. 247 del 23 febbraio 2022 con il quale è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
- Decreto Ministeriale (MUR) n. 301 del 22 marzo 2022 con cui sono state approvate le *“Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca”*.

Art. 3 - DEFINIZIONI

I. Ai fini del presente regolamento, si intende:

Dottorato di ricerca: percorso formativo post-laurea effettuato presso una Scuola di Dottorato universitaria o di altro ente di alta formazione ad essa equiparato e costituisce il terzo livello di formazione nel sistema accademico italiano.

Questo percorso formativo può essere intrapreso da qualsiasi persona che abbia già conseguito una laurea specialistica o magistrale, senza limiti di età o di cittadinanza. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si ottiene mediante concorso bandito autonomamente dalle singole università. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture *“Dott. Ric.”* o *“Ph. D.”*, ed eventualmente accompagnato dalla specifica del *curriculum* seguito, si consegue a conclusione del ciclo di dottorato, a seguito della positiva valutazione della tesi di ricerca svolta dal dottorando, discussa pubblicamente nel corso dell'esame finale. La tesi di dottorato deve dare conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e volta a contribuire all'avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La durata del ciclo di studi di dottorato è, generalmente, non inferiore a tre anni accademici e può prevedere anche dei periodi di formazione all'estero.

Il posto messo a concorso dalle università per dottorato di ricerca può essere con o senza borsa di studio. Ai sensi del DM 301 del 22/03/2022, art. 3.3, lettera e), eventuali posti senza borsa potranno essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 3 posti con borsa.

Dottorato industriale / executive: percorsi di dottorato in co-tutela con imprese ed enti esterni (Executive PhD), attivati dalle università in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Il Dottorato Executive permette all'azienda di formare le/i proprie/i dipendenti già impegnate/i in attività di elevata qualificazione.

Dottorando: colui che ha partecipato e superato il concorso bandito dall'università ed è stato ammesso al corso di dottorato di ricerca. Il dottorando gode degli stessi diritti e doveri di uno studente universitario, percependo dall'Università un compenso (o borsa di studio) annuale.

Convenzione: documento ufficiale con il quale la Fondazione e l'Università si accordano per l'attivazione e il finanziamento del posto di dottorato, regolamentandone tutti gli aspetti.

Fidejussione bancaria: garanzia prestata dalla Banca ad un proprio cliente, a fronte del pagamento di una commissione bancaria annua, con la quale si impegna ad adempiere nel caso dell'eventuale inosservanza di obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di terzi.

Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture della Fondazione che intendono attivare borse universitarie di dottorato di ricerca per lo svolgimento di progetti di ricerca definiti.

Art. 5 - BORSE DI STUDIO DI FREQUENZA AL DOTTORATO

1. La borsa di studio di frequenza al dottorato corrisponde al compenso annuale erogato dall'Università al dottorando. La quota base del compenso è stabilita con apposito Decreto Ministeriale (MUR).
2. Le borse di studio sono assegnate ai dottorandi secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di merito, predisposte dalle Commissioni incaricate dagli Atenei per la valutazione dei candidati ammessi al concorso per l'assegnazione delle borse di dottorato di ricerca.
3. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti di Ateneo all'anno successivo, previa verifica del regolare e proficuo svolgimento del programma delle attività previste per l'anno precedente.
4. L'ammontare della borsa di studio è dato da una quota base e da una eventuale quota integrativa, stabilita dal Collegio dei docenti, che può differenziarsi da dottorato a dottorato e che non può superare il 30% dell'ammontare della quota base. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'importo della borsa è maggiorato, nella misura non inferiore al 50 per cento, per l'eventuale soggiorno all'estero ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di durata non inferiore a dieci giorni, autorizzato dal Collegio dei docenti.
5. Le borse di studio di frequenza al dottorato, aggiuntive a quelle a carico diretto del bilancio dell'Università, possono essere coperte con risorse messe a disposizione da enti esterni nel quadro di appositi accordi.
6. I finanziamenti prevedono, di norma, la copertura di tre annualità, pari alla durata del ciclo di dottorato e sono comprensivi delle maggiorazioni previste per l'eventuale soggiorno all'estero del dottorando.

Art. 6 - FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI DOTTORATO DA PARTE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione, in qualità di ente esterno, può scegliere di finanziare una borsa di dottorato, di norma della durata di 3 anni, utilizzando esclusivamente fondi derivanti da:
 - progetti di ricerca definiti, se l'Ente finanziatore ammette l'attivazione della borsa di dottorato come fattispecie contrattuale;

- donazioni finalizzate a supporto di specifici progetti di ricerca;
 - fondi 5 x 1000 (quota derivante dalla Ricerca Scientifica – MUR);
 - erogazioni da parte di soggetti privati destinate specificamente al finanziamento della borsa di dottorato di ricerca.
2. L'ammontare del finanziamento deve coprire oltre alle 3 annualità della quota stabilita dai singoli Atenei, anche i contributi per l'iscrizione e la frequenza al dottorato, la maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni all'estero e il budget a copertura dei costi di ricerca, di cui all'articolo 5 comma 4 del presente Regolamento.
 3. I fondi utilizzati devono essere già stati erogati dai soggetti terzi o partner finanziatori dei progetti di ricerca oppure recepiti mediante adozione di specifico provvedimento del Direttore Generale.
 4. Poiché l'impegno a finanziare tutta la quota della/delle borsa/e di dottorato da parte della Fondazione verso l'Università viene manifestato attraverso l'invio di una lettera di intenti, qualora il finanziamento dell'importo non sia stato ancora interamente erogato, la Fondazione può richiedere al soggetto terzo finanziatore l'attivazione di una fidejussione bancaria a garanzia della totale copertura del finanziamento.
 5. Nel caso di attivazione di percorsi di dottorato di ricerca industriale o executive, riservati alle/ai dipendenti della Fondazione, non è previsto il versamento della borsa di studio al dottorando, ma è comunque richiesto annualmente alla Fondazione la corresponsione all'Università di un contributo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, di norma pari al 10% dell'importo della borsa annua.

Art. 7 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO

1. I responsabili di Struttura Complessa inviano di norma entro il mese di dicembre di ogni anno, alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica e per conoscenza alla SC Affari Generali e Legali (AGL), una richiesta di attivazione e finanziamento di una o più borse di dottorato di ricerca afferenti ad una Scuola di Dottorato universitaria.
2. Nella suddetta richiesta devono essere indicati:
 - Università e nome della scuola di dottorato presso cui attivare la borsa
 - durata del percorso di dottorato (3 o 4 anni)
 - titolo del progetto di ricerca da realizzare
 - struttura/laboratorio presso la/il quale verranno svolte le attività inerenti il progetto
 - nominativo del referente scientifico aziendale del progetto
 - copertura economica con indicazione dei fondi da cui attingere per il pagamento della borsa.
3. La Direzione Scientifica si esprime circa l'opportunità di attivazione della borsa di dottorato richiesta e la coerenza dell'utilizzo dei fondi indicati dal richiedente per il pagamento della borsa stessa.

Art. 8 – ISTRUTTORIA

1. La SC Affari Generali e Legali (AGL), a seguito del parere favorevole espresso dalla Direzione Scientifica, inoltra la richiesta alla SC Bilancio e Programmazione Finanziaria (Bilancio e PF), per il parere di competenza in merito alla copertura economica della borsa di dottorato.

Acquisite le suddette informazioni, la SC AGL predispone una lettera di impegno a finanziare il/i posto/i di dottorato di ricerca richiesto/i, a firma del Legale rappresentante o suo delegato e provvede all'invio della stessa all'Università.

2. L'Università prende atto della proposta della Fondazione ed inserisce il/i posto/i da attivare con i finanziamenti proposti dalla stessa nei bandi di concorso ad evidenza pubblica per dottorato di ricerca.

Art. 9 – STIPULA CONVENZIONE

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di selezione per l'ammissione dei candidati ai corsi di dottorato, i cui termini vengono stabiliti da ciascun Ateneo, l'Università invia alla Fondazione il testo di convenzione da stipulare, disciplinante le condizioni e i termini della collaborazione per l'attivazione e il finanziamento della/le borsa/e di dottorato.
2. Nel testo di convenzione vengono definiti, tra l'altro, gli importi relativi ai compensi da corrispondere all'Università per la/le borsa/e di dottorato messa/e a concorso, nonché le modalità e i termini di versamento delle quote previste all'Università da parte della Fondazione.
3. La S.C. AGL predispone la deliberazione di autorizzazione alla stipula della convenzione per l'attivazione ed il finanziamento in oggetto, da sottoporre all'approvazione mediante specifico provvedimento.
4. Dopo l'approvazione della convenzione, la S.C. AGL procede ad acquisire sulla stessa la firma digitale da parte del Legale Rappresentante o di un suo delegato e, successivamente provvede ad inviarla all'Università per la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore o suo delegato.

Art. 10 - VERSAMENTO QUOTE ALLE UNIVERSITA'

1. Le quote delle borse di dottorato relative sia a dottorati di ricerca che a dottorati industriali o executive vengono versate alle Università secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con i singoli Atenei. Esse possono essere versate in rate annuali, pari al numero degli anni di corso di dottorato oppure versate interamente, previa emissione di fattura elettronica da parte dell'Università.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Fondazione.

Art. 12 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia nonché alle norme regolamentari delle Università in materia di dottorati di ricerca.